

meno ogni sette anni, codici e testi unici con i medesimi criteri e procedure dettati per i testi unici compilativi (ora ricordati)⁴⁷; si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio adotti atti di indirizzo e coordinamento (rivolti alle articolazioni ministeriali) per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di codici e testi unici siano attuati esclusivamente mediante novelle a tali codici e testi unici.

La riduzione dello *stock* normativo, anche mediante l'abrogazione di numerose disposizioni che hanno ormai esaurito i loro effetti, è – come si è detto – funzionale all'avanzamento e al completamento del programma «Normattiva». Il progetto, coordinato – a partire dalla legislatura in corso – dal Ministro per la semplificazione normativa e volto a realizzare una banca dati pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, prende avvio con l'articolo 107 della legge finanziaria 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, avente la finalità di «promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo»; in questa legislatura, a dieci anni dalla prima ideazione, si è pervenuti alla prima attuazione del progetto. La banca dati è stata infatti realizzata – anche con la collaborazione degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati – consentendo a tutti gli utenti la ricerca e la consultazione gratuita *on line* della normativa vigente (sul sito www.Normattiva.it), contribuendo a rendere effettivo e fruibile in modo gratuito e generalizzato il principio della certezza del diritto e a garantire «conoscibilità» della legislazione, non solo nel testo originario ma anche nel suo testo vigente, come risultante dalle molteplici modifiche intervenute successivamente. Caratteristica della banca dati è infatti la possibilità per l'utente di accedere alla cosiddetta «multivigenza», ossia di consultare le leggi presenti nella banca dati nel testo originariamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati, ovvero ancora nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

Dopo una prima fase sperimentale ad accesso limitato, dal marzo 2010 il sito è stato aperto all'universo degli utenti *Internet*, con la possibilità di consultare gli atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi a partire dal 2 giugno 1946); la consultazione anche nella modalità della multivigenza è stata realizzata in fasi successive, giungendo a completamento dal 28 settembre 2010, potendo ora essere utilizzata per l'intero *corpus* normativo di epoca repubblicana.

Il programma prevede ulteriori fasi di affinamento della banca dati; il Ministro per la semplificazione normativa⁴⁸ ha inoltre reso noto che è in

⁴⁷ Articolo 13-*bis*, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, introdotti con l'articolo 3 della legge n. 69 del 2009.

⁴⁸ Nella lettera del 22 giugno 2010, riportata in Allegato.

fase di attuazione la convergenza della banca dati Normattiva con le banche dati della normativa regionale di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 200 del 2008, in corso di realizzazione in cooperazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

II. – LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA MEDIANTE ABROGAZIONE

1. LA «GHIGLIOTTINA», IL DECRETO «SALVA-LEGGI» E IL SUO CORRETTIVO

Il 18 settembre 2009 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore»⁴⁹; si tratta del decreto «salva-leggi», destinato appunto a individuare le disposizioni da sottrarre alla «ghigliottina» disposta dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, ora definitivamente approvato e divenuto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179. Per una disamina delle norme che presiedono all'abrogazione automatica generalizzata e al meccanismo «salva-leggi», si rinvia al precedente paragrafo; preme qui ricordare ancora una volta che, mentre il termine per l'adozione del decreto legislativo «di salvezza» degli atti primari pre-1970 è quello del 16 dicembre 2009⁵⁰, l'effetto abrogativo – come per i decreti-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009 – è stato differito⁵¹ a un momento successivo, e in particolare a un anno dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti «salva-leggi»; il termine è scaduto quindi il 16 dicembre 2010.

Contenuto proprio del decreto legislativo è dunque la norma che mantiene in vigore le disposizioni legislative statali *ante* 1970 – non riconducibili ai settori esclusi, salve *ex se* - ritenute indispensabili, alla luce dei principi e criteri direttivi di delega, le quali vengono indicate nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009. Secondo quanto riferiva la relazione introduttiva dell'atto, al fine di individuare con certezza gli atti da mantenere in vigore, è stata realizzata un'ampia e complessa ricognizione con il contributo delle varie Amministrazioni che hanno indicato le norme precedenti al 1970 delle quali hanno ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, le norme abrogabili anche con efficacia immediata, nonché i settori per i quali procedere al riassetto o a un mero riordino e consolidamento normativo. Avviata nel novembre 2008, tale ricognizione, anche considerati i tempi a disposizione, si è rivelata molto complessa, dal momento che, in considerazione dell'articolazione delle amministrazioni in più direzioni generali e in amministrazioni autonome, la valutazione delle

⁴⁹ XVI legislatura, atto del Governo n. 118.

⁵⁰ Con la possibilità di proroga del termine stesso di cui all'articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005; per un'applicazione della proroga medesima, si veda – in merito al codice dell'ordinamento militare – il paragrafo III. 1.

⁵¹ Ad opera della legge n. 69 del 2009; si veda quanto già detto nel precedente paragrafo.

leggi vigenti nei settori di competenza, così come delle leggi da abrogare, è passata al vaglio di più soggetti; essa ha consentito la costituzione di un'apposita banca dati informatica (suddivisa per Ministeri) nella quale sono state indicate:

a) le norme da salvare precedenti il 1970 e risalenti fino al marzo 1861, comprendendo così la legislazione a partire dal Regno d'Italia, restando pertanto impregiudicata la questione dell'eventuale vigenza di atti primari preunitari;

b) le norme qualificate come da abrogare espressamente, anche posteriori al 1970;

c) le norme sulle quali non sono state espresse valutazioni da parte delle amministrazioni che le hanno esaminate e, quindi, rientranti nell'effetto della «ghigliottina»;

d) le norme appartenenti ai cosiddetti settori esclusi (ossia quelli sottratti *ope legis* alla «ghigliottina» in forza del comma 17 del più volte citato articolo 14).

Rispetto ai dati forniti dalle varie amministrazioni, ai fini della redazione del decreto legislativo «salva-leggi», si riferisce come sia stato verificato che si trattasse comunque di soli atti di rango primario, non considerando i provvedimenti di natura secondaria – trasferiti in apposito elenco – o amministrativa, che sono esclusi dal meccanismo «taglia-leggi»: al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti si provvede infatti con diverse modalità, come si è già ricordato⁵².

È stato poi verificato che gli atti normativi indicati come formalmente in vigore non risultassero abrogati di fatto, per incompatibilità con la legislazione successiva o perché avevano esaurito i loro effetti. Tra le norme ritenute «ghigliottinabili» – sulle quali cioè l'amministrazione competente non si è pronunciata per il mantenimento in vigore – vi sono, ad esempio:

- le norme colpite da una pronuncia di incostituzionalità;
- le leggi relative a enti soppressi e il cui stato di liquidazione si sia esaurito;
- le leggi relative ai passaggi di personale od organici di Ministeri non più esistenti;
- le norme o leggi relative a persone giuridiche od organizzazioni riconducibili al regime fascista e che non risultano più esistenti;
- le norme relative a istituti giuridici o situazioni giuridiche comunque tutelabili risalenti nel tempo e accertate come non più esistenti.

Quanto alla problematica dei decreti-legge e delle novelle, particolarmente delicata, la relazione introduttiva allo schema di decreto legislativo

⁵² Sul punto si veda quanto detto al capitolo I, in merito a quanto previsto da ultimo dalla legge n. 69 del 2009 che ha novellato la legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

avvertiva che si era ritenuto necessario salvare sia il decreto-legge che la relativa legge di conversione, e, allo stesso modo, sia la legge modificante che la legge modificata, al fine di garantire l'armonizzazione e l'organicità della relativa disciplina. In relazione alle novelle, il Governo ha effettuato una valutazione caso per caso, tenendo conto del fatto che la legge successiva talvolta incideva su singole disposizioni già abrogate. In questi casi, è stato concordato con l'amministrazione interessata di abrogare anche la legge modificante. Nel caso di norme «pluridespote» (ossia di competenza di più amministrazioni), laddove vi sia stata una valutazione discordante tra le amministrazioni interessate, il conflitto è stato risolto a favore del mantenimento in vigore dell'atto, previa valutazione congiunta con le amministrazioni interessate.

Il decreto legislativo nella sua versione originaria conteneva, nell'Allegato 1, 2.456 atti di rango primario «pre-1970» per i quali si prevedeva la permanenza in vigore, in quanto ritenuti indispensabili, indicando anche molteplici casi di salvataggi parziali, per quei provvedimenti mantenuti in vigore solo in parte; l'Allegato 1 li riportava (e li riporta tuttora, nel testo definitivamente approvato) seguendo l'ordine cronologico, con l'indicazione dell'amministrazione di riferimento. L'elenco è preceduto da una norma generale che definisce l'ambito di applicazione dell'intervento «salva-leggi», al fine di chiarirne la portata.

Il decreto legislativo, come si è anticipato, ha inoltre offerto l'occasione per apportare le correzioni all'elenco delle abrogazioni espresse previste dal decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, il cui effetto si sarebbe prodotto a decorrere dal 16 dicembre 2009 intervenendo, in particolare, su norme istitutive di comuni e in materia di beni culturali: l'Allegato 2 del decreto legislativo elenca infatti le disposizioni, già presenti nell'allegato al suddetto decreto-legge n. 200 del 2008, che vengono sottratte all'effetto abrogativo che quel provvedimento d'urgenza prevedeva.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo a partire dalla fine del mese di settembre 2009 e fino all'inizio del mese di novembre di quell'anno, avvalendosi del prezioso contributo della generalità delle Commissioni di merito del Senato della Repubblica e della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, che hanno formulato osservazioni e rilievi, e dell'apprezzato lavoro degli Uffici delle Camere. Parallelamente, la Commissione ha inoltre svolto una serie di audizioni⁵³ di responsabili degli uffici legislativi o, più specificamente, di responsabili per il procedimento «taglia-leggi» dei Ministeri e dei Dipartimenti coinvolti nel processo di disboscamiento della legislazione, al fine di acquisire, nel confronto diretto con tutte le amministrazioni interessate, ulteriori elementi di valutazione. Il lavoro della Commissione è sfociato nel parere votato il 4 novembre

⁵³ Svolte, tra il 7 e il 14 ottobre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

2009⁵⁴; trattandosi di un parere favorevole con osservazioni, e dunque senza condizioni, non si è dato il caso di un secondo parere della Commissione, né di un'eventuale proroga del termine per l'esercizio della delega⁵⁵.

Il parere della Commissione è articolato in osservazioni aventi ad oggetto l'articolato del decreto legislativo – consistente in un unico articolo – e in osservazioni concernenti gli Allegati al decreto stesso, ossia l'individuazione delle norme da sottrarre all'effetto abrogativo della «ghigliottina» e del citato decreto-legge n. 200 del 2008⁵⁶. Nel formulare il parere, la Commissione ha valorizzato gli elementi e le segnalazioni provenienti dagli uffici dei Ministri, l'istruttoria svolta dagli Uffici delle Camere e le osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni permanenti, come emerge non solo dal testo del parere, ma anche dai suoi tre Allegati, nei quali confluiscono tutti gli specifici rilievi raccolti e considerati utili. In particolare, nell'Allegato A al parere è riportata la generalità delle segnalazioni concernenti lo schema di decreto, raggruppate per amministrazione competente: come si dirà più in dettaglio tra breve, si può ricordare che tra le osservazioni della Commissione vi sono le segnalazioni di atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti; casi in cui un atto presente nell'Allegato al decreto dovrebbe essere espunto, in quanto già abrogato; casi in cui, viceversa, l'Allegato dovrebbe essere integrato con provvedimenti legislativi specifici: tra questi, ricorrono i casi di leggi di conversione di decreti-legge presenti nell'Allegato, e viceversa; ipotesi per le quali sarebbero opportuni «salvataggi parziali», anziché di tutto l'atto primario indicato, per l'avvenuta implicita o espressa abrogazione di alcune disposizioni, e così via. Nell'Allegato B al parere della Commissione sono individuati gli atti, inseriti nell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo, riguardanti ambiti che potrebbero essere ricondotti ai «settori esclusi»⁵⁷, mentre il terzo Allegato (C) elenca disposizioni già abrogate dal decreto-legge n. 112 del 2008, segnalate come indispensabili, non presenti né connesse ad atti presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo⁵⁸.

⁵⁴ Dopo aver ottenuto la proroga di venti giorni, prevista dalla legge (articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005), il parere è stato approvato nella seduta pomeridiana del 4 novembre 2009; il suo testo è pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana svoltasi nella medesima data.

⁵⁵ Come si è già ricordato nel precedente paragrafo, infatti, l'articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005 stabilisce che: «Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

⁵⁶ Cfr. *supra*.

⁵⁷ Di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005; si veda al capitolo I.

⁵⁸ Per quelle, invece, connesse ad atto presente nell'Allegato 1 del decreto legislativo, la segnalazione viene riportata, unitamente a quelle generali, nell'Allegato A al parere.

Un primo gruppo di osservazioni hanno ad oggetto l'articolo unico del decreto legislativo; si deve in primo luogo ricordare che nel suo parere la Commissione aveva segnalato l'esigenza di inserire nell'articolato la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2 del decreto stesso: nel suo testo originario, infatti, il comma 2 dell'articolo unico – per la sua formulazione letterale – sembrava salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo disposto dal decreto-legge n. 200 del 2008, ma non da quello della «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005. Gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto-legge n. 200 del 2008 sarebbero quindi rientrati nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica, proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto-legge n. 200 del 2008), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo. Recependo tale indicazione, il Governo ha poi modificato l'articolo, il cui comma 2 precisa che gli atti indicati nell'Allegato 2 «permanono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-*bis* e 14-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Un secondo rilievo formulato dalla Commissione concerneva il comma 4 dell'articolo unico, nel quale si escludevano dall'effetto abrogativo generalizzato alcune tipologie di norme relative alla diretta attuazione della norma costituzionale, in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica o tra Stato e le altre confessioni religiose, nonché di autonomia delle regioni a Statuto speciale. A tale riguardo, il parere della Commissione⁵⁹ rilevava che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (ossia, i cosiddetti «settori esclusi») non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; il decreto legislativo inoltre nell'identificare – quale canone ricognitivo di valore suppletivo – alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, ne tralasciava altri, che pure avrebbero natura analoga. Peraltro, l'atipicità e il carattere «rinforzato» di tali fonti dovrebbero indurre a ritenerle comunque escluse dalla «ghigliottina». L'invito rivolto al Governo era dunque quello di riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente come specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma: se non si trattasse di mera ricognizione, infatti, ha argomentato la Commissione, la disposizione dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega, non essendo nella disponibilità del decreto legislativo stabilire materie da sottrarre all'abrogazione automatica, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge di delegazione. Il comma

⁵⁹ Riprendendo su questo punto, come in alcuni altri di cui si dirà, le osservazioni e i rilievi formulati da Commissioni permanenti.

4 dell'articolo unico, in ogni caso, a parte modifiche di forma, è stato mantenuto dal Governo, il quale ha ritenuto «opportuno conservare l'attuale formulazione che ha un valore meramente tuzioristico, in quanto tali ambiti sono già esclusi per diretta applicazione della Costituzione»⁶⁰.

Un ulteriore profilo problematico concerneva la presenza nell'Allegato 1 di alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali fossero le specifiche disposizioni vigenti di cui si riteneva indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui erano invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si riteneva dovessero restare in vigore. Nella consapevolezza che tale circostanza probabilmente derivava dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari, la Commissione espresse il timore che ciò potesse indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato – con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite – nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o di singole disposizioni precedentemente abrogati. Infatti, malgrado l'articolo unico facesse esplicitamente riferimento alla «permanenza in vigore» (al comma 3, lettera *d*)) specificando che «s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto» tuttavia il medesimo comma 1 (alla lettera *a*)) precisava che «per "disposizioni legislative statali" s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati». Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di «disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete»⁶¹, con il parere si invitava il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisse che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando – se del caso – anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1.

In accoglimento di questa osservazione, il decreto legislativo⁶² reca ora il richiamo all'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice ci-

⁶⁰ Relazione illustrativa del Governo al testo definitivo del decreto legislativo n. 179 del 2009.

⁶¹ Articolo 14, comma 14, lettere *a*) e *b*) della legge n. 246 del 2005.

⁶² Articolo 1, comma 3, lettera *d*).

vile, volto a fugare ogni dubbio circa eventuali «reviviscenze» di disposizioni precedentemente abrogate.

Sempre in merito al tema delle «abrogazioni parziali», e passando ora alle osservazioni più specificamente concernenti l'Allegato 1, il decreto legislativo è stato poi corretto, appunto nel suo Allegato 1, sostituendo l'originaria intitolazione di una sua parte «Eventuali salvataggi parziali» con quella «Singole disposizioni che restano in vigore», anche qui accogliendo un'osservazione della Commissione (e del Consiglio di Stato). In ogni caso, si sollecitava il Governo a correggere l'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, specificando per ciascun atto primario che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore. Gli uffici del Ministro per la semplificazione normativa hanno comunicato, a tale riguardo, di aver provveduto a un'ulteriore verifica degli allegati allo schema di decreto prima dell'adozione definitiva del decreto medesimo: a voler richiamare anche un solo esempio, si possono ricordare gli allegati E (sul contenzioso amministrativo) ed F (sui lavori pubblici) della legge del 1865 sull'unificazione amministrativa del neocostituito Regno d'Italia, per i quali sono ora indicati i singoli articoli mantenuti in vigore (a differenza che nello schema originario)⁶³; sui contenuti degli eventuali interventi correttivi si dirà invece più oltre.

La Commissione ha poi rilevato⁶⁴ come l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muova, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della «identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore» da un lato e delle «disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete» dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi inclusi nell'Allegato 1 dello schema originario, sembrava corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo sono stati segnalati, a titolo meramente esemplificativo, vari casi⁶⁵, per i quali si invitava il Governo a valutare l'opportunità di confermarne l'inclusione tra quelli da sottrarre all'abrogazione, rilevando come l'approssimazione nella formazione dell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo generasse dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale.

Nel testo definitivo, gli atti primari dei quali la Commissione prospettava l'espunzione in quanto di non palese «indispensabilità» sono stati og-

⁶³ Si tratta della legge 20 marzo 1865, n. 2248, legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, riportata al n. 1 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009.

⁶⁴ Il rilievo in questione riprende sul punto un'osservazione della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica.

⁶⁵ Indicati nell'Allegato A al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.

getto di valutazione volta per volta, risultando espunti o mantenuti a seconda dei casi.

La Commissione – raccogliendo anche specifiche segnalazioni provenienti dalle amministrazioni interessate – sollecitava, al contempo, una riconsiderazione delle abrogazioni operate dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: da un lato, infatti, si rilevava la presenza, nell'Allegato 1 allo schema originario, di alcuni provvedimenti già abrogati, nella loro interezza, ad opera del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008⁶⁶; dall'altro, vi erano casi di disposizioni abrogate dal medesimo provvedimento d'urgenza, ritenute invece indispensabili dalle amministrazioni competenti⁶⁷ ma non contenute nel «salva-leggi». Nella consapevolezza che si trattava di atti non più vigenti e dunque non suscettibili di poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dall'articolo 14, comma 14, «si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», il parere della Commissione invitava tuttavia a valutare come la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfontimento dello *stock* normativo potesse avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – fossero da considerarsi indispensabili. Il Governo veniva quindi invitato a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili – specificamente segnalate nel parere – anche valutando la possibilità di mantenere tali atti (o di inserirli se non presenti) nell'Allegato allo schema di decreto legislativo.

Tale sollecitazione non ha tuttavia avuto seguito e il decreto legislativo n. 179 del 2009 non comprende atti già oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge n. 112 del 2008: la possibilità di una riconsiderazione in merito all'esigenza di provocarne la reviviscenza è dunque rimessa a un eventuale successivo provvedimento.

Ulteriore profilo problematico è quello delle disposizioni riconducibili ai cosiddetti «settori esclusi»⁶⁸: in primo luogo, va detto che alcune amministrazioni avevano segnalato la presenza nel testo originario dell'Allegato 1 di alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece,

⁶⁶ Si ricordano per il Ministero della giustizia, la legge 24 febbraio 1953, n. 89, e la legge 3 febbraio 1957, n. 16; per il Ministero delle infrastrutture e trasporti la legge 23 dicembre 1967, n. 1246.

⁶⁷ Si possono ricordare i seguenti provvedimenti: legge 18 marzo 1926, n. 562, per la conversione di alcuni decreti-legge come il decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735, relativo alle cooperative di consumo; legge 23 aprile 1949, n. 165, articoli 5 e 13, incidente sulle competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, circa il decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; legge 5 luglio 1961, n. 578, circa la classificazione degli olii di oliva; legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 9, circa la costruzione in deroga alle distanze di rispetto delle autostrade.

⁶⁸ Di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005 di cui si è detto nel capitolo I.

l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti-legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi. La Commissione, pur nella consapevolezza che si trattasse con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi e dunque – a rigore – non rientranti tra le categorie di disposizioni da salvare in quanto mantenute in vigore *ope legis*⁶⁹, ha privilegiato la finalità di assicurarne il mantenimento in vigore e di garantire la maggiore certezza del diritto possibile, invitando quindi il Governo a operare una scelta univoca, mantenendo o inserendo tali atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo.

Più in generale, la Commissione – non diversamente dal Consiglio di Stato – ha sollecitato la redazione di un apposito elenco di tali norme, allo scopo di evitare che sia rimesso all'interprete la verifica dell'appartenenza di una norma a uno di tali settori, e, quindi, della sua sopravvivenza o meno. Questa operazione di carattere meramente enunciativo – argomentava il parere – eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al comma 17 dell'articolo 14, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non comprometterne la salvezza, ove si intendesse che il suo inserimento nell'apposito elenco abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta «ghigliottina». Si suggeriva quindi di affiancare alla redazione dell'elenco (in cui far confluire gli atti già presenti o inseriti nell'Allegato al decreto «salva-leggi», di cui si è appena detto, in sede di interventi correttivi) un'integrazione dell'articolato volta a chiarire tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 dell'articolo 14 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Nel caso invece in cui non si fosse provveduto a ciò contestualmente all'adozione del decreto «salva-leggi», si invitava il Governo a farlo anche successivamente con apposito intervento normativo.

L'elencazione degli atti primari vigenti rientranti nelle materie escluse, cui il Governo si era mostrato disponibile nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo, non trova tuttavia riscontro nel decreto legislativo n. 179 del 2009. Secondo quanto risulta, l'ulteriore verifica in merito a eventuali integrazioni e soppressioni concernenti i provvedimenti rientranti nei settori esclusi non è stata compatibile con

⁶⁹ Sul punto si veda quanto detto nel capitolo I.

l'adozione del «salva-leggi» nei tempi imposti dalla legge delega. Il Governo ha comunque manifestato l'intendimento di accogliere il suggerimento della Commissione e di redigere (una volta ricevute le integrazioni di tutte le Amministrazioni) con apposito provvedimento normativo, un elenco degli atti riconducibili ai «settori esclusi»; a tale elenco si intenderebbe attribuire efficacia non meramente ricognitiva, ma cogente, nel senso che l'eventuale inserimento in questo elenco di un atto che non sia effettivamente da ricondurre a settori esclusi non ne comprometterebbe la salvezza, posto che il suo inserimento nello stesso avrebbe quanto meno la forza di sottrarlo al cosiddetto «effetto ghigliottina»⁷⁰.

La maggior parte dei provvedimenti che la Commissione aveva individuato come riconducibili a settori esclusi sono stati comunque espunti dal testo definitivo dell'Allegato 1⁷¹; in alcuni casi, tuttavia, sono stati mantenuti, a scopo prudenziale: tra questi, ad esempio, alcuni provvedimenti in materia elettorale⁷².

⁷⁰ Così la relazione illustrativa al testo definitivo del decreto legislativo n. 179 del 2009.

⁷¹ Atti presenti nello schema, non già nel testo definitivo del decreto legislativo, sono: in materia regionale (ove entra in gioco la rilevanza costituzionale di alcuni organi regionali o l'attuazione delle forme di autonomia speciale costituzionalmente previste), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567; legge 10 febbraio 1953, n. 62; legge 17 febbraio 1968, n. 108; decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 652. In materie di competenza del Ministero dell'interno, sono: legge 11 luglio 1956, n. 699; legge 26 luglio 1961, n. 709; legge 27 febbraio 1963, n. 225; legge 9 giugno 1964, n. 405; legge 11 luglio 1967, n. 574; legge 30 ottobre 1969, n. 803. In materia previdenziale, sono: regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito dalla legge 9 luglio 1936, n. 1702; regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; legge 5 febbraio 1957, n. 18; legge 27 luglio 1962, n. 1115; legge 6 ottobre 1964, n. 983; legge 11 marzo 1965, n. 158; legge 26 luglio 1965, n. 965; legge 21 aprile 1967, n. 272; legge 27 luglio 1967, n. 661; legge 30 gennaio 1968, n. 47. In materia di politiche agricole, sono: regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; legge 30 aprile 1962, n. 283. In materia di pubblica amministrazione, sono: decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

⁷² Sono state mantenute nel decreto legislativo n. 179 del 2009 «salva-leggi», la legge 16 maggio 1956, n. 493 (recante norme per la elezione della Camera dei deputati), la legge 10 agosto 1964, n. 663 (recante modificazione alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per le elezioni dei Consigli provinciali di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 12 e 10 settembre 1963, n. 962), la legge 22 gennaio 1966, n. 1 (recante modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Tali fonti dovrebbero ritenersi, a rigore, escluse, per esser poi confluite in testi unici (salvo la legge n. 663 del 1964, la quale estende l'ambito di applicazione di disposizione di un testo unico). Ed i testi unici sono *ex se* esclusi, secondo la previsione della legge n. 246 del 2005.

Le leggi citate sono tuttavia presenti nel decreto legislativo in via prudenziale, in quanto i testi unici in materia elettorale – il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) – furono adottati dal Go-

In un momento successivo, il Ministro per la semplificazione normativa ha reso noto di aver richiesto a ciascuna amministrazione una ricognizione della normativa di competenza riconducibile a materie escluse: in esito a tale iniziativa, il Ministro afferma che «deve ad oggi darsi atto della difficoltà di pervenire ad una ricognizione esaustiva delle disposizioni rientranti in tali settori», sia per l'incompletezza delle risposte (pervenute solo da poche amministrazioni), sia per la non agevole individuazione dei provvedimenti in alcune materie, come quella previdenziale o assistenziale. A ciò si aggiunge che «le difficoltà di una ricognizione esaustiva sono amplificate dal fatto che la delega di cui all'articolo 14, comma 14, riguarda singole "disposizioni" che potrebbero essere contenute in provvedimenti riguardanti materie apparentemente non rientranti in settori esclusi».

Infine, l'operazione presenterebbe «notevoli criticità», poiché «da un lato, un elenco contenuto in un atto meramente "ricognitivo" non eliminerebbe i dubbi circa la permanenza in vigore con riguardo ad eventuali provvedimenti non censiti; dall'altro, un elenco contenuto in un atto di natura "normativa" determinerebbe, per gli stessi provvedimenti non censiti, la caducazione automatica per effetto della ghigliottina»⁷³.

Va ricordato che a tali settori sono riconducibili gran parte degli atti normativi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia assistenziale o previdenziale – il quale ha comunicato, al riguardo, di avere a suo tempo segnalato al Ministro competente i provvedimenti di interesse ritenuti rientranti tra i settori esclusi⁷⁴ – nonché gran parte delle leggi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (tra le quali, ad esempio, quelle in materia di bilancio e di contabilità pubblica): quest'ultimo ha comunicato che è in corso di predisposizione un testo unico delle norme in materia di contabilità dello Stato, nonché in materia di tesoreria, come previsto da apposita delega⁷⁵.

Occorre ricordare, sia pure brevemente, che la Commissione per la semplificazione – come si accennava nella premessa – si è attivata per acquisire, ai fini della redazione della presente relazione, elementi informa-

verno in assenza di delega o autorizzazione da parte del Parlamento, talché dovrebbero dirsi compilativi, privi di effetti novativi o sostitutivi delle fonti primarie originarie.

In quanto testo unico, non è ricompreso nel decreto legislativo in esame il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). È invece ricompresa la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega per l'emanazione di quello statuto.

⁷³ Si veda la lettera del Ministro per la semplificazione normativa del 22 giugno 2010, allegata alla presente relazione.

⁷⁴ Si veda la comunicazione dell'11 giugno 2010, allegata alla presente relazione, nonché quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per la famiglia, il quale ricorda come le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale siano, appunto, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «in accordo con lo stesso Ministero e su suggerimento della struttura di coordinamento»: si veda la lettera del 28 luglio 2010, allegata alla presente relazione.

⁷⁵ Si tratta della delega, conferita al Governo dall'articolo 50 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, per l'esercizio della quale è fissato un termine di quattro anni.

tivi sulle iniziative intraprese o programmate da parte delle amministrazioni centrali, successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009; facendo seguito a un'analoga iniziativa realizzata nella primavera del 2009, è stata pertanto richiesto a tutti i Ministeri e Dipartimenti interessati un documento nel quale fossero indicate le iniziative e le attività intraprese dopo l'adozione del citato decreto legislativo n. 179 del 2009 e fossero riportati, in particolare, i seguenti dati con riferimento agli atti rientranti nella competenza di ciascuna amministrazione:

a. il grado di elaborazione degli interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009 già individuati con riferimento alle disposizioni rientranti nella competenza di ciascuna amministrazione, segnalando se si sia prevista, in tale ambito, l'eventuale riorganizzazione del suo Allegato 1 per settori omogenei;

b. l'indicazione dei settori per i quali si intende utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005;

c. i criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970, per le quali prevedere l'abrogazione espressa ai sensi del comma 14-*quater* del medesimo articolo 14;

d. l'elenco, se disponibile, delle disposizioni di legge rientranti nella competenza di ciascuna amministrazione destinate ad essere abrogate per effetto della cosiddetta «ghigliottina» di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 14;

e. l'indicazione dei casi per i quali non si sia ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel parere reso lo scorso 4 novembre 2009 concernenti l'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo «salva-leggi» e le ragioni che hanno condotto a tale scelta;

f. lo stato di avanzamento dell'eventuale redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative vigenti che si ritengono riconducibili ai settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter* (ossia ai cosiddetti «settori esclusi»);

g. ogni altro elemento ritenuto utile all'acquisizione di un quadro il più possibile completo ed esaustivo dell'attività di semplificazione normativa *in itinere* e da realizzare.

Dalle risposte a tale iniziativa sono tratte le valutazioni attribuite ai vari Ministeri, sia quelle ora riportate, sia quelle che seguono nel corso della presente relazione (come viene segnalato di volta in volta in nota): si rinvia, comunque, per il loro testo integrale, agli allegati alla presente relazione.

Tornando alla questione dei «settori esclusi», gli uffici del Ministro per le pari opportunità hanno comunicato che è in fase di elaborazione un apposito elenco. Ha invece completato la ricognizione dei provvedi-

menti da ricondurre ai «settori esclusi» il Ministero della difesa, che ha anche fornito tale elencazione in allegato alla risposta fornita alla Commissione parlamentare per la semplificazione⁷⁶. Il Ministero dello sviluppo economico ha indicato un unico provvedimento riconducibile alla categoria dei «settori esclusi»⁷⁷, mentre il Ministero dell'interno ha elaborato un elenco delle disposizioni rientranti tra i cosiddetti "settori esclusi" d'interesse dei rispettivi Dipartimenti⁷⁸. Il Ministero degli affari esteri ha comunicato, per quel che concerne la redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative riconducibili ai cosiddetti "settori esclusi", che nel corso della ricognizione delle disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione per il periodo compreso tra il 1865 e il 1970, così come richiesto dal Consiglio di Stato, si è lavorato sugli elenchi forniti da parte del Ministero per la semplificazione normativa nonché sul riscontro operato mediante la consultazione della banca dati dell'archivio dei trattati internazionali (ITRA) in essere presso il servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato all'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa – che aveva inviato un elenco ricognitivo dei provvedimenti riconducibili a settori esclusi, affinché fosse sottoposto a un'ulteriore verifica e fossero segnalate le necessarie integrazioni e soppressioni – sulla base delle valutazioni fornite dai competenti Dipartimenti, alcune disposizioni da inserire nel predetto elenco. Con l'occasione, si è rilevato «che l'identificazione di norme appartenenti ai settori esclusi presenta degli aspetti problematici». «Possono, infatti, sussistere dubbi sulla appartenenza di una legge (o altro atto normativo) alla categoria dei settori esclusi quando alcune disposizioni della legge (che di per sé non è riconducibile ad un settore escluso) modificano espressamente parte di altro provvedimento normativo appartenente ad un settore escluso (ad esempio un testo unico); quando le disposizioni contenute nella legge sono di tipo misto; quando alcune di esse si riferiscono a settori esclusi (ad esempio la previdenza) ed altre no, tanto da risultare dubbia la prevalenza dell'una o dell'altra categoria se non in base ad (opinabili) operazioni interpretative»⁷⁹.

Non ha poi avuto seguito l'invito, formulato sia dalla Commissione sia dal Consiglio di Stato, a riorganizzare l'Allegato 1 del decreto «salva-leggi» per settori omogenei individuando il presupposto specifico di salvaguardia delle singole disposizioni legislative, anziché includerle in un solo contesto, senza distinzioni. La redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori, erano le soluzioni suggerite al fine non solo di dare piena attuazione a uno specifico criterio di delega,

⁷⁶ Si veda in allegato alla presente relazione.

⁷⁷ Si tratta di un regio decreto del 1934 recante un testo unico; si veda la comunicazione del 15 luglio 2010, allegata alla presente relazione.

⁷⁸ Si veda la comunicazione del 4 agosto 2010, allegata alla presente relazione.

⁷⁹ Si veda la documentazione trasmessa da quel Dicastero, allegata alla presente relazione.

ma anche di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione, oggetto della medesima delega. Al riguardo, il Governo ha osservato come la scelta organizzativa seguita nella predisposizione dell'elenco – oltre al criterio cronologico, che appare necessario a fini di chiarezza e sistematicità della ricognizione stessa – per «ambiti di competenze ministeriali» (già prospettata, peraltro, come possibile soluzione dal Consiglio di Stato nel parere n. 2024 del 21 maggio 2007) al momento dell'adozione del provvedimento appariva la più opportuna, in considerazione del fatto che esso si limita all'individuazione degli atti legislativi precedenti al 1970 e, quindi, non provvede al riassetto per materie e settori omogenei. Inoltre, come già specificato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, l'indicazione per ciascun provvedimento dell'amministrazione competente presente nell'Allegato 1, individua nella sostanza anche il relativo settore di riferimento. Si sottolinea, infine, che gran parte dei provvedimenti inclusi nell'elenco attengono a più settori e si caratterizzano dunque per una trasversalità che rende difficile procedere ad una ulteriore delimitazione per materia⁸⁰.

Dalla documentazione in seguito ricevuta⁸¹, si rileva come alcune amministrazioni si siano comunque attivate a tal fine: il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato di aver avviato la riorganizzazione per settori omogenei; il Ministero dell'interno ha provveduto a suddividere i provvedimenti salvati con il decreto n. 179 del 2009 per area di competenza dipartimentale, mettendo a disposizione del Ministro per la semplificazione normativa i relativi elenchi, ai fini dell'elaborazione di elenchi di settori omogenei che tengano conto delle disposizioni «salvate», nella stessa materia, da altre amministrazioni.

La Commissione, sempre nell'intento di eliminare le «zone d'ombra» del procedimento «taglia-leggi», raccomandava inoltre di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge destinate ad essere abrogate per effetto della «ghigliottina», oltre a quelle rientranti nei «settori esclusi». Si segnalava inoltre al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica delle norme penali, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché fosse chiarito quanti e quali figure di reato sarebbero state abrogate dalla cosiddetta «ghigliottina», considerando che il principio *tempus regit actum*, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale nell'ambito del quale la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge

⁸⁰ Si veda la comunicazione del 22 giugno 2010, allegata alla presente relazione.

⁸¹ In risposta alla richiesta di documentazione rivolta a tutte le amministrazioni interessate, come detto, vedi *supra*.